

STATUTO

**APRITI SESAMO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS FRAZIONE FERTILIA
- VIA ISTRIA 10/E
Numero REA: SS - 148943
Codice fiscale: 02108290905
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 1325 raccolta n. 554

STATUTO

TITOLO I

Denominazione-Sede-Durata-Norme applicabili

Articolo 1 - E' costituita, nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata, una società cooperativa sociale denominata **"Apriti Sesamo - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus"**.

Articolo 2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di Alghero, all'indirizzo risultante presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune potrà essere effettuato dall'organo amministrativo senza che ciò comporti modifica del contratto sociale.

Parimenti, con decisione dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche in altri Comuni d'Italia od all'Estero, mentre per l'istituzione di sedi secondarie sarà necessaria la decisione dei soci ai sensi degli articoli 2479 e seguenti del codice civile.

Articolo 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2030, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Alla presente cooperativa si applicano:

- a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- b) le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 5 - Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso. In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO II

Scopo mutualistico - Oggetto sociale

Articolo 6 - La cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, così come previsto dagli art.1 lettera b) e 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificata dalla legge 22 giugno 2000 n. 193.

In particolare la cooperativa intende raggiungere i propri scopi sociali attraverso attività produttive principalmente nel settore della produzione di beni e servizi nel settore elettrico, del legno, e della tipografia, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai detenuti, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- laboratori artigiani per la lavorazione del legno e la fabbricazione di oggetti in legno e per la lavorazione e la fabbricazione di oggetti in ferro;
- laboratori di sartoria;
- tipografie, editoria e legatura;
- informatica ed elaborazione dati;
- lavorazione in vetroresina;
- fresatura e tornitura;
- confezionamento e catering;
- promozione e formazione professionale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni.

Inoltre la cooperativa potrà svolgere attività di produzione nel settore elettrico di materiali e di prodotti per l'illuminazione quali, luminarie natalizie, lampade, insegne, cartelloni luminosi, installazione di impianti elettrici, elettronici, telematici ecc.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria – come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi – necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di

Barbara Rocco

Adriano Timelino



prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e acquisire fondi per la costruzione e la gestione di aree attrezzate; promuovere la specializzazione e la qualificazione dei soci, nell'ambito ciascuno delle proprie funzioni.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile.

La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.

TITOLO III

Soci

Articolo 7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interesse contrastanti con quelli della cooperativa, intendano perseguire gli scopi statuari partecipando attivamente alle attività sociali.

Articolo 8 - Possono essere soci della cooperativa:

- a) soci prestatori;
- b) soci svantaggiati;
- c) soci volontari;
- d) soci sovventori;
- e) persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche.

I soci prestatori sono coloro i quali ricevono dalla partecipazione alla cooperativa una qualche utilità economica correlata alla prestazione che forniscono. Rientrano tra questi:

- i soci lavoratori ordinari (che apportano la propria attività lavorativa a fronte di retribuzione, in quanto iscritti a libro paga e regolarmente inquadrati in termini previdenziali);
- i soci collaboratori retribuiti (prestatori d'opera professionale), per la cui attività sono previsti corrispettivi;
- coloro che, pur prestando un'attività non retribuita, la svolgono con la implicita aspettativa che lo sviluppo dell'attività della cooperativa generi per loro un'opportunità di lavoro;
- le persone che ricevono, in relazione all'attività svolta, prestazioni in natura;

I soci svantaggiati sono coloro che, rientrando tra i soggetti svantaggiati di cui all'art.4, della legge 381/91, vengono avviati al lavoro nella cooperativa sociale, e che possono essere ammessi in qualità di socio solo compatibilmente al loro stato soggettivo.

I soci volontari sono coloro che prestano la loro attività, sia fisica che intellettuale, gratuitamente e quindi senza trarne nessun beneficio economico diretto o indiretto. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e vanno iscritti in un 'apposita sezione del libro soci.

I soci sovventori sono coloro che conferiscono alla cooperativa capitale di rischio, sopperendo alla patologica difficoltà di finanziamento della cooperativa.

Essendo prevista l'assoluta indisponibilità degli utili al fine di garantire la caratterizzazione *non profit* della cooperativa, il socio sovventore deve essere inteso come apporto di capitale non remunerato, in quanto intenzionato a sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa attraverso proprie risorse economiche.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 9 - Chi intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica (e-mail), e attività svolta;
- b) motivi della richiesta e categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questà dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto e di comunicarlo all'interessato.

Articolo 10 - I soggetti svantaggiati sono coloro che rientrano nelle categorie elencate nell'art. 4 della legge 381/91 come modificata dalla L.193/2000.

Nel caso di soci rientranti nella categoria delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 354/1975, la domanda di ammissione è subordinata al parere vincolante del «Gruppo osservazione trattamento», attraverso la formulazione di un programma di trattamento dell'equipe dell'istituto e approvato dal

magistrato di Sorveglianza. L'èquipe potrà in ogni momento modificare il parere informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - I soci ammessi sono tenuti a versare la quota sociale, nonché un sovrapprezzo, determinato dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e una tassa di ammissione, fissata anch'essa dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12 - I soci sono obbligati:

1. a versare l'importo delle quote sottoscritte, ed eventuali sovrapprezzo e tassa di ammissione, entro e non oltre 31 Gennaio di ciascun anno e alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione;
2. ad osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
3. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi della cooperativa.

Articolo 13 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione verificare se ricorrono i motivi che, a norma dello statuto e della legge, legittimano il recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il socio sovventore può recedere, a semplice richiesta, trascorsi due anni dalla data della sua ammissione.

Articolo 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolga attività in contrasto o concorrente con quello della società;
- d) non osservi le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- f) Per i soci appartenenti alla categoria svantaggiati qualora l'èquipe dell'istituto di cui all'art. 8 del presente statuto ritenga necessaria l'espulsione, questa dovrà essere motivata al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'esclusione deve essere comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo.

Articolo 15 - Il socio uscente a qualsiasi titolo dalla compagine sociale ha diritto esclusivamente al rimborso della quota di capitale effettivamente versata. La determinazione del

valore della quota avverrà sulla base del bilancio d'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio in questione, in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa. Il rimborso della quota sarà effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 16 - Nei limiti imposti dal presente statuto, e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, ogni comunicazione sociale dovrà avere luogo, preferibilmente, attraverso l'uso di strumenti informatici, secondo le modalità fissate con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci per tutto quanto non sia già previsto dello statuto.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 17 - Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 18 - Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci operatori.

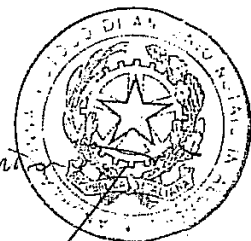
L'ammissione di nuovi soci operatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) — gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio operatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) — il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) — in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

Barbara Rura

Andrea P. Melchiorri



d) — è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2465 del codice civile.

Articolo 19 - La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'articolo 2525 del codice civile. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 20 - Sono indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545-*ter* del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione delle riserve eventualmente qualificate in modo espresso come divisibili dalla legge e dal presente statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale o di aumento del valore nominale dei suddetti strumenti finanziari.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i possessori di strumenti finanziari in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 21 - Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-*quater*, comma 1, del codice civile, ivi compresa la quota di utili eventualmente spettante ai possessori di strumenti finanziari. L'assemblea può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 22 - I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale indivisibile). Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Articolo 23 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli amministratori

Destinazione delle eccedenze attive di bilancio

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Articolo 24 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e alla relazione sull'andamento della gestione, comprensiva di indicazione specifiche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e con particolare riguardo alle finalità perseguite.

Articolo 25 - Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva di bilancio deve essere destinata al fondo di riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità prevista dalla legge.

Articolo 26 - Fermo restando la natura non lucrative della Cooperativa, la stessa può distribuire ristorni ai soci cooperatori.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri determinati da un apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

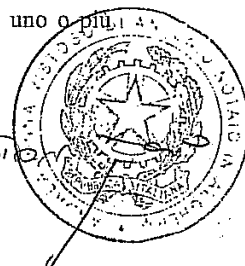
L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante l'attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'articolo 2525 del codice civile;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

Articolo 27 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Barbara Rizzo

Adriano Rinaldi



L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59/1992.

I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VI

Organi sociali

Articolo 28 - Sono organi della cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'organo amministrativo;
- c) Il collegio dei sindaci.

a) Assemblea dei soci

Articolo 29 - L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio e la relazione degli amministratori;
- b) Nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) Determina i compensi di amministratori;
- d) Delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- e) Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità di amministratori e sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 30 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 31 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi.

Articolo 32 - La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, va fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, nonché la data della prima e della seconda adunanza che non possono mai avere luogo nello stesso giorno.

L'avviso deve essere inviato a ciascun associato, almeno sette giorni precedenti la prima convocazione, via e-mail o, in casi di impossibilità, attraverso lettera raccomandata o altro mezzo idoneo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2366 quarto comma del codice civile.

Articolo 33 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori può essere attribuito, tramite deliberazione dell'assemblea, un numero di voti che va da uno a cinque. E segnatamente, un voto per un conferimento superiore ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) ed un voto aggiuntivo per ogni Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di capitale ulteriore conferito. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i restanti soci.

Pertanto, se questo limite viene superato per un qualsiasi motivo, il voto dei soci sovventori è ridotto proporzionalmente o, in casi di impossibilità, le quote dei soci sovventori possono essere rimborsate previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può, per un giustificato motivo, farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Anche ai sensi dell'articolo 2538 sesto comma del codice civile, il voto può essere dato per corrispondenza, ma l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. A tal fine, può farsi ricorso all'invio di e-mail (posta elettronica) all'indirizzo della cooperativa, che deve essere chiaramente indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 34 - L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere anche non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

b) Organo Amministrativo

Articolo 35 - La società potrà essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci con le maggioranze di cui al presente statuto, in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a cinque, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci decide sull'opposizione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 2382 del codice civile, i soci svantaggiati rientranti nella categoria delle persone detenute o internate negli Istituti Penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 L. 354/75, non possono essere nominati amministratori.

Il socio sovventore può essere nominato amministratore. La maggioranza degli amministratori è costituita da soci ordinari. Alla categoria dei soci sovventori può essere riservata l'espressione di un componente del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, gli amministratori non hanno diritto a retribuzione. L'assemblea può stabilire che ad essi vengono concessi gettoni di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società.

I consiglieri eleggono tra di loro il presidente, ed eventualmente uno o più vicepresidenti, un tesoriere o un amministratore delegato, ed eventualmente un segretario.

Articolo 36 – L'organo amministrativo, conformemente alla struttura stabilito per esso in occasione della nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Può pertanto deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o ad uno dei suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Articolo 37 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso personale, preferibilmente via e-mail, non meno di 3 giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 38 - Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza. In questo caso tutti i partecipanti devono poter essere

identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In questi casi, il consiglio di amministrazione, tenuto conto del luogo in cui si trova il presidente e il segretario, consente la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 39 - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

c) controllo legale e controllo contabile

Articolo 40 - Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, commi 2 e 3, che ha anche funzioni di controllo contabile, come consentito dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale può essere nominato un collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente del collegio con avviso inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Per quanto non stabilito dai commi precedenti, si applicano al collegio sindacale le disposizioni degli articoli 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409-ter, anche in caso di istituzione volontaria del collegio sindacale.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Articolo 41 - La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile e pertanto:

- è vietata la distribuzione ai soci di dividendi
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- le riserve non possono essere distribuite ai soci durante la vita sociale.
- in caso di liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge n.59/1992.

Articolo 42 - Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 43 - Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea. Nel regolamento saranno stabiliti gli obiettivi e le finalità della cooperativa, i poteri del presidente, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive della cooperativa sociale. Il regolamento interno potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.

Articolo 44 - Per tutto quanto non regolato dal presente atto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata e sulle società cooperative sociali, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Barbara Russo

Alba P. M. V. C. O. R. O. N. I

